

proposta di legge n. 121

a iniziativa della Giunta Regionale

presentata in data 20 luglio 2011

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 13 OTTOBRE 2008, N. 28:
“SISTEMA REGIONALE INTEGRATO DEGLI INTERVENTI A FAVORE
DEI SOGGETTI ADULTI E MINORENNI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI
DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA ED A FAVORE DEGLI EX DETENUTI”

Signori Consiglieri,

la legge regionale 13 ottobre 2008, n. 28, prevede, all'articolo 16, l'istituzione del Centro per la mediazione penale minorile delle Marche. La legge regionale prevede altresì che la Regione, nell'ottica della cosiddetta "giustizia riparativa", promuova attività di mediazione attraverso il Centro suddetto, al fine di favorire la responsabilizzazione dei minori autori di reato e la riconciliazione con le loro vittime.

A seguito di un accordo di programma con il Tribunale per i minorenni e con la Procura minorile di Ancona, la Regione ha selezionato e formato i mediatori secondo gli standard europei e ha attivato il Centro nel 2006.

Attualmente il Centro opera con mediatori dipendenti di pubbliche amministrazioni e di organizzazioni private fuori dall'orario di lavoro o in orario di lavoro con autorizzazione del datore di lavoro. In prospettiva, è in programma una formazione specialistica universitaria (corso di perfezionamento), aperta anche agli avvocati.

Dopo alcuni anni di attività del Centro in ambito minorile, e considerata la crescente domanda di mediazione nei diversi contesti sociali che coinvolgono anche gli adulti (comunità, scuola, luoghi di lavoro, ...), sembra opportuno estendere la competenza del Centro per la mediazione anche agli adulti, nonché in ambito civile.

In tal modo il Centro regionale può erogare servizi di mediazione dei conflitti non solo su richiesta dell'Autorità giudiziaria e a favore dei minorenni in ambito penale, ma anche, su richiesta degli Enti locali e dell'Azienda sanitaria unica regionale, nel caso di conflitti tra adulti, tra adulti e minori, tra minori.

Gli operatori del Centro, appositamente formati, hanno maturato una significativa esperienza nell'ambito penale minorile, che si ritiene possa essere adeguata anche in contesti diversi.

Conseguentemente la presente proposta di legge sostituisce l'articolo 16 della l.r. 28/2008, modificando le competenze e la denominazione del Centro, e abroga il comma 2 dell'articolo 18.

Art. 1*(Sostituzione dell'articolo 16)*

1. L'articolo 16 della legge regionale 13 ottobre 2008, n. 28 (Sistema regionale integrato degli interventi a favore dei soggetti adulti e minorenni sottoposti a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria ed a favore degli ex detenuti), è sostituito dal seguente:

“Art. 16 (Centro regionale per la mediazione dei conflitti)

1. Al fine di favorire la responsabilizzazione degli autori di reato e la riconciliazione con le loro vittime, la Regione, d'intesa con gli enti locali, l'Autorità giudiziaria, il centro per la giustizia minorile e l'ASUR, promuove attività di mediazione penale sia minorile sia tra adulti attraverso il Centro regionale per la mediazione dei conflitti, istituito nell'ambito della struttura organizzativa regionale competente in materia di politiche sociali.

2. Mediante il centro di cui al comma 1, la Regione, d'intesa con gli enti locali, promuove altresì la mediazione sociale, di comunità e in ambito scolastico.

3. Per lo svolgimento della propria attività il centro si avvale di soggetti esperti in attività di mediazione, iscritti in un apposito elenco regionale.

4. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 3 e per l'utilizzo dei soggetti iscritti, nonché il compenso a questi spettante per l'attività svolta.

5. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni diverse dalla Regione indicate al comma 1, iscritti nell'elenco di cui al comma 3, possono, previo consenso dell'amministrazione di appartenenza, essere distaccati presso il centro. In tale caso gli stessi percepiscono, oltre al trattamento economico in godimento che resta a carico dell'amministrazione di appartenenza, l'indennità determinata ai sensi del comma 4.”.

Art. 2*(Abrogazione)*

1. Il comma 2 dell'articolo 18 della l.r. 28/2008 è abrogato.